

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

(Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale ...¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento

Titolo prima dell'art. 57 (nuovo)

Capitolo 2^{bis}: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari

Sezione 1: Consulenza esterna

Art. 57, rubrica e cpv. 2

Abrogati

Titolo prima dell'art. 57a

Sezione 2: Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo

¹ Le commissioni extraparlamentari consigliano costantemente il Consiglio federale e l'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

² Esse prendono decisioni, per quanto ne siano autorizzate dal legislatore.

¹ FF...
² RS 172.010

Art. 57b Condizioni (*nuovo*)

¹ Si rinuncia all'istituzione di una commissione se un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale può adempiere il compito in modo più adeguato.

² Le commissioni extraparlamentari possono essere istituite se l'adempimento dei compiti:

- a. richiede conoscenze specialistiche particolari che non sono disponibili all'interno dell'Amministrazione federale;
- b. richiede un precoce coinvolgimento dei Cantoni o di altre cerchie non ottenibile mediante una procedura di consultazione; o
- c. deve avvenire a cura di un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata che non sia tenuta a seguire istruzioni.

Art. 57c Istituzione (*nuovo*)

¹ I membri delle commissioni extraparlamentari sono eletti dal Consiglio federale, da un dipartimento o dalla Cancelleria federale.

² La durata del loro mandato è di quattro anni.

³ Se un posto è vacante si procede a un'elezione complementare.

Art. 57d Valutazione (*nuovo*)

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono valutati complessivamente ogni quattro anni in occasione delle elezioni per il loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione (*nuovo*)

¹ Di regola le commissioni extraparlamentari non devono avere oltre 15 membri.

² Considerati i loro compiti, la loro composizione deve rappresentare in modo equilibrato i sessi, le lingue, le fasce d'età e i gruppi d'interesse.

³ Gli impiegati dell'Amministrazione federale possono essere eletti quali membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse (*nuovo*)

¹ Al momento della loro elezione, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le relative disposizioni d'esecuzione.

² Chi si rifiuta di indicare le proprie relazioni d'interesse non può essere eletto membro di una commissione.

Art. 57g Indennità (*nuovo*)

¹ I membri delle commissioni ricevono un'indennità per le spese incorse.

² L'importo dell'indennità è di pubblico dominio.

Titolo prima dell'art. 57h (nuovo)

Capitolo 3: Trattamento dei dati

Art. 57h (nuovo)

Ex art. 57a

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

